



SERVIZI ECOLOGICI

Società Cooperativa

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Procedura di VIA-PAUR

**Art. 27bis - D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
Legge Regionale n. 4/2018**



*Demolizione e ricostruzione in ampliamento di un
capannone industriale ad uso magazzino e realizzazione di
un impianto di depurazione dei reflui industriali di
potenzialità pari a 180.000 A.E.*

Faenza, 12/12/2023

Via Firenze, 3 – 48018 Faenza (RA)
tel. +39 0546 665410 – fax +39 0546 665371

www.serecol.it – e-mail info@serecol.it

R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 – Albo soc. coop.ve n. A100247 - R.E.A. RA n° 105903

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

DOCUMENTO REDATTO DA:

**SERVIZI ECOLOGICI**
Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail info@serecol.it


GRUPPO DI LAVORO:

Il tecnico competente in acustica

Stefania Ciani

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5519



Il tecnico competente in acustica

Stefano Costa

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5516




Il tecnico competente in acustica

Ing. Micaela Montesi

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5518



Il tecnico competente in acustica

Mattia Benamati

ARPAE SAC

ENTECA n. 6037




Il tecnico competente in acustica

Christian Bandini

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 6031



Il tecnico

Ing. Gianmarco Maroncelli

Sommario

A.	INTRODUZIONE	4
A.1.	Premessa	4
A.2.	Valutazione di Impatto Ambientale	4
A.3.	Procedimento unico di VIA	5
A.4.	Impostazione dello studio	5
A.5.	Descrizione introduttiva del progetto	7
A.6.	Metodi usati per la selezione delle alternative.....	12
A.7.	Natura dei servizi delle opere progettate	12
A.8.	Costo dell'opera	12
A.9.	Spese istruttorie.....	12
A.10.	Ubicazione del progetto e inquadramento territoriale.....	13
B.	QUADRO PROGRAMMATICO.....	15
B.1.	Pianificazione Regionale – Emilia Romagna	15
B.1.1.	Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	15
B.1.2.	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)	17
B.1.3.	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)	20
B.1.4.	Piano Regionale Gestione Rifiuti E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)	24
B.1.5.	Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (PAI-PGRA)	26
B.2.	Pianificazione Provinciale	28
B.2.1.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena (PTCP).....	28
B.3.	Pianificazione Comunale – Comune di Cesena	36
B.3.1.	Piano Urbanistico Generale (PUG)	36
B.4.	Aree protette	46
B.5.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione	46
C.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	47
C.1.	Valutazione di Impatto Ambientale	47
C.2.	Rifiuti	48
C.3.	Suolo e sottosuolo	50
C.4.	Scarichi idrici	50
C.5.	Inquinamento acustico	50

A. INTRODUZIONE

A.1. Premessa

Lo studio è stato impostato come previsto dalla *Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti"*, e fa riferimento al progetto di La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. per la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E.

L'area di interesse si trova nel Comune di Cesena (FC) in Via Cervese n. 364 dove è situato lo stabilimento.

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 4/2018, in quanto:

- ***progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al punto A.2.9): "Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti";***
- ***progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3, al punto B.2.60): "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)".***

A.2. Valutazione di Impatto Ambientale

Normativa regionale

Gli interventi esaminati nel presente studio sono quelli previsti dal progetto "demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E." di La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a.

In relazione a quanto previsto dalla norma regionale di riferimento, la modifica è riconducibile rispettivamente alle fattispecie A.2.9) di cui all'allegato A.2 e alla fattispecie B.2.60) di cui all'allegato B.2 della L.R. 4/2018.

A.2.9)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

B.2.60)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

Il progetto è quindi assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.

A.3. Procedimento unico di VIA

Ai sensi dell'Art.15, comma 3, della L.R. 4/18 "3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti";

Nell'ambito del procedimento unico di VIA relativo al progetto in oggetto, si richiede siano rilasciati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 4/18, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto di seguito elencati:

PARERE - AUTORIZZAZIONE	ENTE
Provvedimento di VIA ai sensi della l.r 4/2018	ARPAE SAC Forlì-Cesena per conto di Regione Emilia-Romagna
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (d.lgs. 152/06, l.r. 21/04)	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di Forlì-Cesena
Permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none">• Comune Cesena – Sportello unico edilizia
Parere di compatibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none">• ARPAE SAC Provincia di Forlì-Cesena• ARPAE ST Provincia di Forlì-Cesena• Comune di Cesena
Autorizzazione sismica	Comune di Cesena
Verifica archeologica preventiva (d.lgs. 50/2016)	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Forlì-Cesena
Nulla osta realizzazione fognatura	Comune Cesena - Hera
Nulla osta scarico pubblica fognatura	Hera
Parere preventivo NIP	AUSL
Valutazione progetto in materia antincendio (DPR n. 151/2011)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena

A.4. Impostazione dello studio

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) contiene gli elementi tecnici necessari alla V.I.A. e ha l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali sono gli impatti ambientali che potrebbero essere causati dall'opera stessa. Lo studio è costituito da 3 documenti:

- Inquadramento Programmatico e normativa di riferimento: finalizzato a verificare la congruità dell'intervento rispetto alla pianificazione urbanistica del territorio e delle attività in esso insediato, a tutti i livelli di governo: regionale, provinciale, comunale, settoriale ecc.;
- Inquadramento Progettuale: descrive le caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera, indicando anche natura e quantità di risorse impiegate, nonché il grado di qualità delle scelte tecniche operate in relazione alle prevedibili modifiche indotte dalla realizzazione dell'opera sull'ambiente;
- Inquadramento Ambientale e stima degli impatti: propone un inquadramento del territorio e dell'ambiente interessati dall'opera, i fattori ambientali da studiare e più precisamente le

componenti naturali e culturali; inoltre vengono valutati gli aspetti analitico-previsionali e le interazioni tra opera ed ambiente comprensiva della pre-valutazione d'incidenza ambientale;

- Sintesi non tecnica;

Nella parte dello studio destinata a definire in che modo l'intervento proposto nel suo complesso interferisce con l'ambiente circostante, è stato necessario prendere in considerazione diversi fattori ambientali di riferimento e più precisamente:

- atmosfera e clima;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- clima acustico;
- flora e vegetazione;
- fauna;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- sistema socio-economico.

Gruppo di lavoro

Quadro di riferimento Programmatico

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Quadro di riferimento Progettuale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Quadro di riferimento Ambientale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica


La società cooperativa Servizi Ecologici svolge attività di consulenza in materia di ambiente e sicurezza dal 1983, anno della sua fondazione e da allora ha maturato esperienze e specializzazioni in campo ambientale che comprendono consulenza in materia di rifiuti, analisi delle sostanze odorigene, studi di impatto ambientale, IPPC, previsioni d'impatto acustico.

A.5. Descrizione introduttiva del progetto


Il progetto riguarda:

1. la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E., al fine di ridurre in maniera sostanziale le sostanze inquinanti presenti nei reflui scaricati e migliorare così notevolmente la qualità delle acque scaricate in fognatura nera;
2. la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino, con lo scopo di migliorare sia la gestione dei depositi di prodotto finito, sia il traffico interno allo stabilimento, soprattutto per quanto riguarda il carico e la spedizione ai clienti.

Si riportano di seguito alcuni estratti planimetrici (piante, prospetti, etc...) relativi allo stato di progetto dello stabilimento.



PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO



La volontà dell'azienda in merito alla gestione dei reflui industriali dello stabilimento è quella di realizzare una unità trattamento reflui in grado di gestire sia la campagna ordinaria, sia la campagna lavorazione pomodoro, per un periodo pari a circa 45 gg, con una portata di punta pari a 200 mc/h. L'obiettivo è di poter gestire anche la portata di punta in regime di lavorazione del pomodoro, detta Campagna Pomodoro d'ora in avanti, pari a 200 mc/h, una seconda punta di 60 mc/h che si presenta durante la campagna ordinaria, nonché di sfruttare una quota parte, pari a 30 mc/h, delle acque trattate per riutilizzo, a seguito di una serie di ulteriori trattamenti di affinamento. La quota destinata al riutilizzo industriale deve rispettare i limiti imposti dal D.M. Ambiente e Tutela Territorio 185/2003 e verrà utilizzata, come disciplinato dal decreto stesso, per uso antincendio o lavaggio strade interne allo stabilimento.

A causa della forte variabilità delle condizioni di carico tra la campagna pomodori e la stagione ordinaria, in special modo del parametro azoto ammoniacale, si è ritenuta più idonea una configurazione a tre stadi IFAS (Integrated Fixed-film Activated Sludge) in serie, che consente una nitrificazione e denitrificazione in simultanea, controllabile con il parametro Ossigeno Disciolto.

Si riassumono schematicamente gli stadi di trattamento:

1. pretrattamenti

- si mantiene la linea esistente per il pretrattamento del primo contributo, soggetto a ricircolo, denominato lavaggio convenzionale, con portata pari a 50 mc/h e luce filtrazione pari a 1,0 mm
- si prevede il raddoppio della linea esistente, a servizio del secondo contributo soggetto a ricircolo, sempre riconducibile al lavaggio del pomodoro bio, con una unità combinata avente portata nominale pari a 80 m³/h, costituita dalla successione di apparecchiatura a 3 stadi: n.1 filtrazione con filtro a tamburo wedge wire, luce di filtrazione 0,50 mm; n.1 dissabbiatore di tipo aerato; n.1 sistema di rimozione oli e grassi mediante carrello va e vieni. La macchina, realizzata in acciaio Inox Aisi 304L, è dotata di n.1 coclea per estrazione sabbie. Il dissabbiatore aerato ha rendimento fino al 90% per la dissabbiatura per particelle oltre i 200 µm e densità oltre i 1,65 Kg/dm³. Dalla macchina deriverà una portata in ingresso all'equalizzazione pari a 20 m³/h
- a valle dei pretrattamenti descritti, gli effluenti dello scarico pomodoro biologico e convenzionale, si miscelano con gli altri contributi, andando di fatto a determinare l'apporto idraulico complessivo afferente all'impianto di trattamento. Si prevede di posizionare, a monte dell'alimentazione alla vasca di equalizzazione miscelata dell'impianto di trattamento, una filtrazione a tamburo rotante wedge wire, realizzata in acciaio Inox Aisi 304 L, sempre con luce di filtrazione 0,5 mm, dimensionata per trattare l'intero apporto idraulico di progetto, in condizioni di campagna lavorazione pomodoro, pari a 200mc/h.

2. equalizzazione/omogeneizzazione miscelata (per smorzare i picchi di portata e omogeneizzare i carichi) con successivo sollevamento. Qui conferiscono i due flussi sopracitati. La vasca è equipaggiata con:

- n.2 elettro-miscelatori di tipo sommergibile;
- n.3 pompe (2 + riserva) di rilancio a portata controllata e funzionanti in regime di inverter;
- sistema di misurazione a doppia sonda e centralina multiparametrica: elettrodo pH digitale e sonda ISE azoto ammoniacale in ingresso;
- sistema di correzione del pH (da mantenersi tra 7,0 e 7,5), costituito da una pompa dosatrice con proprio serbatoio di soda al 30% e da una pompa dosatrice con proprio serbatoio di acido solforico al 50%;
- sistema di dosaggio coadiuvanti di processo, costituito da una pompa dosatrice con proprio serbatoio;

I serbatoi di stoccaggio dei chemicals in questione, andranno stoccati nelle adiacenze del comparto

biologico e in prossimità del loro punto di iniezione, ovvero in corrispondenza del comparto di equalizzazione. Il dosaggio dei coadiuvanti di processo, verrà attivato attraverso un comando manuale su pannello operatore, a seconda delle effettive necessità di processo, desumibili dalla lettura periodica delle concentrazioni degli influenti in ingresso.

3. triplo stadio a cascata (in serie) ad Ossidazione limitata, con Nitrificazione e Denitrificazione Simultanea (SNDS), basato sullo schema IFAS (Integrated Fixed-film Activated Sludge) equipaggiato con:
 - aeratori sommersi – tipo: dischi diffusori a bolle fini con membrana speciale inintasabile per applicazioni in reflui agroalimentari;
 - soffiante di alimentazione aria a lobi (n.1 unità indipendenti per ciascuna vasca), equipaggiata con cabina e filtro insonorizzante, sotto inverter e asservito al segnale di misura di sensore DO a chemiluminescenza;
 - carrier (corpi plastici flottanti di particolare conformazione) al 25%;
 - copertura modulare in PRFV a tegoli rettangolari autoportanti;
 - sistema di misurazione e sonda ANISE azoto nitrico in uscita (solo ultimo stadio IFAS);
4. stadio di sedimentazione circolare, equipaggiato con:
 - tubo di calma;
 - ponte raschiafanghi e raschiaschiume girevole;
 - pompe per ricircolo fanghi e di supero, sotto inverter;
 - sfioratore Thomson in lamiera e lama paraschiume;
 - scumbox;
 - copertura modulare in PRFV a tegoli triangolari modulari a volta conica autoportanti;
 - sistema di dosaggio flocculante, costituito da una pompa dosatrice con proprio serbatoio e vasca di miscelazione;
5. filtrazione a dischi:
 - di tipo a filtrazione dinamica tangenziale;
 - in acciaio inox in continua rotazione con lavaggio automatizzato.
6. Trattamenti di finissaggio per quota parte riutilizzo – ULTRAFILTRAZIONE. Si prevede un volume di stoccaggio minimo con serbatoio in vetroresina avente volumetria nima pari a 10 mc, con N. 2 pompe di rilancio ai riutilizzi.
7. Trattamento fanghi:
 - sistema di ispessimento dinamico con condizionamento a polielettrolita;
 - disidratazione a centrifuga;
 - sistema di estrazione a coclea e accumulo in n.2 cassoni scarrabili;
 - locale chiuso in depressione.
8. Trattamento emissioni odorigene:
 - linea 1 - captazione e collettamento dalle coperture del depuratore e trattamento dedicato;
 - linea 2 - captazione e collettamento dal locale fanghi e trattamento dedicato;
 - ciascun Sistema di trattamento è costituito da doppio stadio di abbattimento ad umido (scrubber acido e basico) e finissaggio a secco con carbone attivo impregnato.

Si riporta di seguito uno schema del processo di depurazione in progetto.

P&Id Progetto La Cesebate Conserve Alimentari




Figura A-1 – Layout processo di depurazione

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al quadro di riferimento progettuale.

A.6. Metodi usati per la selezione delle alternative

Per la selezione delle alternative si è cercato di affrontare l'analisi attraverso la comparazione delle diverse alternative nel modo più "integrato" possibile.

Per fare ciò ogni singola alternativa, realizzativa, gestionale e di ubicazione, è stata analizzata, in ordine di importanza, con riferimento agli impatti ambientali diretti, impatti ambientali indiretti, efficacia di trattamento, impatti socio – economici, costi di realizzazione.

L'analisi ambientale è stata fatta ponendo maggiore accento agli elementi locali, senza trascurare eventuali inquinamenti a livello globale.

A.7. Natura dei servizi delle opere progettate

Il progetto in esame si concretizza con la realizzazione di un nuovo capannone ad uso magazzino per l'ottimizzazione sia la gestione dei depositi di prodotto finito, sia il traffico interno allo stabilimento, soprattutto per quanto riguarda il carico e la spedizione ai clienti, e con la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali e del relativo impianto di trattamento dei fanghi.

A.8. Costo dell'opera

Il costo delle opere di progetto è pari a 6.500.000,00 €, suddivise in circa 4.000.000,00 € per le opere di demolizione e ricostruzione in ampliamento del capannone industriale ad uso magazzino, e circa 2.500.000,00 € per la realizzazione dell'impianto di depurazione ed i relativi impianti di funzionamento.

A.9. Spese istruttorie

Le spese previste per l'istruttoria del PAUR sono pari allo 0,03% del costo totale dell'opera, con un minimo di 1.000 euro per la procedura di VIA.

Essendo il costo totale dell'opera pari a 6.500.000 €, la spesa per il procedimento di VIA pari a 1.950 euro è stata versata come previsto dalla normativa vigente.


Il costo della modifica sostanziale di AIA è stato calcolato pari a 7.562,50 euro; l'importo è stato versato come previsto dalla normativa vigente

A.10. Ubicazione del progetto e inquadramento territoriale

Lo stabilimento della "La Cesenate Conserve Alimentari S.P.A.", dove si intende realizzare il progetto di demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E., si trova in Via Cervese n. 364 nel comune di Cesena (FC).

Nelle due immagini satellitari successive viene evidenziata con cerchio rosso la posizione dello stabilimento sul territorio.

L'area in esame è identificata dalle immagini satellitari e dell'inquadramento CTR seguenti¹.



¹ Fonti: Google Earth e <https://mappe.regione.emilia-romagna.it/> - Siti consultati il giorno 07.11.2023.




Figura A-2: Immagine satellitare di inquadramento territoriale




Figura A-3: carta tecnica regionale

B. QUADRO PROGRAMMATICO

B.1. Pianificazione Regionale – Emilia Romagna

B.1.1. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)²

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Successivamente all'approvazione del Documento preliminare, si sono tenute le Conferenze di Pianificazione indette dalle Province.

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Gli obiettivi fissati nel Piano sono dunque:

- l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- il conseguimento del miglioramento dello stato delle acque e delle adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.

² Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito visitato il giorno 07.11.2023.



Figura B-1: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura B-2: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali



Figura B-3: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99

L'area in esame è localizzata nelle vicinanze del fiume Savio, a circa 1,8 km, nella provincia di Forlì-Cesena. L'area in esame non è attualmente identificata come areale irriguo e non ricade nelle aree sensibili; per vincoli specifici per la risorsa idrica si rimanda alla pianificazione provinciale e comunale.

B.1.2. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)³

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM10, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano. Faenza.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Si precisa che la DGR n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" ha stabilito:

- di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- che le previsioni di cui all'art. 22, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;
- che le disposizioni di cui all'art. 24, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art.2, del D.M. 6/8/2020.

Si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.
2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo

³ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito visitato il giorno 07.11.2023.

sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 10: Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.

Articolo 12: Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano-romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM_{10} al 2020;
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) al 2020;
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH_3) al 2020;
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO_2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

SEZIONE III: MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE**Articolo 19: Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni**

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

- a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NO_x (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
- b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NO_x (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO_2) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NO_x e di 150 t/anno per SO_x , in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.

3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.

4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata

ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NO_x e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

Articolo 20: Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.

2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.

3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del progetto presentato.

4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E; l'impianto di depurazione prevede la realizzazione di due nuovi punti di emissione in atmosfera: il primo a servizio della linea di trattamento odori del comparto biologico e di sedimentazione secondaria (E154), il secondo a servizio della linea di trattamento odori del locale fanghi di depurazione (E155)

Le nuove emissioni prevedono il rilascio dei soli componenti odorigeni e non prevede emissioni di PM₁₀ e NO_x peggiorative per la qualità dell'aria, garantendo così il saldo zero per le nuove emissioni in conformità a quanto previsto dal PAIR 2020.

Le sole emissioni di PM₁₀ previste sono quelle relative alle opere di cantiere, che sono state valutate al paragrafo 2.2. del Quadro Ambientale.

B.1.3. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)⁴

L'attuale Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato in attuazione alla Direttiva 2008/50/CE e al Decreto legislativo 155/2010 di recepimento ed entrato in vigore il 21 aprile 2017, ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il PAIR2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso del 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

Il PAIR 2030 è stato adottato, da parte della Giunta regionale, con DGR n. 527 del 03/04/2023, che contiene la proposta di Piano Aria Integrato Regionale-PAIR 2030.

Con successiva DGR n. 571 del 17/04/2023, si è poi provveduto a sostituire l'allegato "Sintesi non tecnica" in quanto contenente meri errori materiali.

Sono stati individuati 8 ambiti d'intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive, agricoltura) e 3 trasversali.

Nelle città si lavorerà per ridurre i flussi di traffico, promuovendo la mobilità ciclistica e sostenibile e l'intermodalità, con nuovi bandi "Bike to work" e incentivi all'acquisto di biciclette, cargo-bike e motocicli elettrici.

A partire dal 1° ottobre 2025, come già previsto nel precedente Piano dell'aria, nei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, dell'agglomerato di Bologna e in quelli che avevano già aderito volontariamente al precedente Piano, entreranno in vigore le limitazioni ai diesel euro 5. In tutti gli altri, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2023 le limitazioni relative agli euro 4.

Il PAIR 2030 prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare il servizio Move-in, una misura al contempo ecologica e di equità sociale per chi non può permettersi di cambiare il veicolo soggetto alle limitazioni.

Verrà ulteriormente potenziato il trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, rinnovato il parco autobus, confermata l'integrazione tariffaria per gli abbonamenti Salta su e Mi muovo, ma anche gli incentivi per lo spostamento del trasporto merci su ferro.

Per quanto riguarda l'ambito energetico, il nuovo Piano prevede ancora incentivi per la sostituzione delle vecchie stufe con impianti di ultima generazione e la conferma, ora strutturale nelle zone di pianura, del limite delle temperature fino a un massimo di 19°C in casa, ufficio, luoghi di ricreazione, associazioni, luoghi di culto (sono esclusi ospedali e case di cura). Saranno 17 invece i gradi consentiti nel commercio e nell'industria.

Il Piano regola anche l'installazione e l'utilizzo degli impianti a biomassa per il riscaldamento domestico nelle zone di pianura, prevedendo limitazioni progressive in funzione della classificazione emissiva degli impianti.

Per il mondo produttivo l'obiettivo è quello della riqualificazione progressiva delle tecniche adottate

⁴ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-pair2030-1> - Sito consultato il giorno 07.11.2023.

nelle aziende e di una riduzione delle emissioni, promuovendo anche accordi d'area o territoriali.

Infine, per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l'efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l'obbligo di interrimento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltreché l'obbligo di copertura di vasche e lagoni di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l'obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento.

Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emmissive.

Verifichiamo ora le norme tecniche di attuazione e la loro applicazione al progetto attraverso l'analisi dei contenuti degli articoli applicabili.

Articolo 1

Finalità generali e obiettivi specifici

1. Il Piano Aria Integrato Regionale, di seguito "Piano", dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 richiede l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale concorrono le azioni dei settori competenti in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive e agricoltura.
3. In coerenza con quanto specificato al comma 1 e al comma 2, lo scenario di qualità dell'aria al 2030 del presente Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
4. Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:
 - a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
 - b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
 - c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
 - d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
 - e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
 - f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.
5. Alle riduzioni emissive indicate al comma 4 concorrono le misure stabilite dal presente Piano nonché dal Piano Energetico regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dal Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
6. Il Piano, in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010, agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'Agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest,

caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.

2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO2 di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.

3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

Articolo 7

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del D. Lgs. n. 155/2010 e dell'articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, detta indirizzi e prescrizioni. In particolare:

a) per "indirizzi" si intendono le disposizioni che fissano finalità generali e obiettivi prestazionali riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità di realizzazione dei risultati indicati;

b) per "prescrizioni" si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati.

Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Piano e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente.

2. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel Presente Piano tempestivamente e comunque non oltre 2 anni dalla data della sua approvazione. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti in contrasto con le prescrizioni sopravvenute cessano di avere efficacia decorsi 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma.

Articolo 8

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

2. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.

3. Il mancato recepimento degli indirizzi e la mancata attuazione delle prescrizioni previste dal presente Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale strategica che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza delle Province e dei Comuni di cui alla legge regionale n. 24/2017;

b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

c) gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30;

d) il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominato, previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 30/98;

e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;

f) le autorizzazioni ambientali e i controlli di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2010.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.

Articolo 14**Ampliamento della forestazione urbana e periurbana**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteorologiche locali e creare l'ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti ed il rumore.

SEZIONE IV**MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE****Articolo 25****Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni**

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone della Pianura est, Pianura ovest e dell'Agglomerato di Bologna, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

4. I risultati delle azioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione e delle autorità competenti, anche attraverso le funzioni del portale IPPC-AIA, sul quale sono consultabili le autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, e delle altre banche dati in corso di realizzazione.

5. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e in particolare l'adozione delle migliori tecniche che permettano una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NOx, COV e SO₂ oltre i requisiti minimi di legge.

Articolo 27**Procedure di valutazione di impatto ambientale**

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NOx, SO₂, COV, NH₃ introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei

confronti di ARPAE.

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO2, COV, NH3 del progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E; l'impianto di depurazione prevede la realizzazione di due nuovi punti di emissione in atmosfera: il primo a servizio della linea di trattamento odori del comparto biologico e di sedimentazione secondaria (E154), il secondo a servizio della linea di trattamento odori del locale fanghi di depurazione (E155)

Le nuove emissioni prevedono il rilascio dei soli componenti odorigeni e non prevede emissioni di PM10 e NOx peggiorative per la qualità dell'aria, garantendo così il saldo zero per le nuove emissioni in conformità a quanto previsto dal PAIR 2030.

Le sole emissioni di PM10 previste sono quelle relative alle opere di cantiere, che sono state valutate al paragrafo 2.2. del Quadro Ambientale.

B.1.4. Piano Regionale Gestione Rifiuti E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)⁵

L'Assemblea Legislativa, con Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 ha approvato il piano gestione rifiuti e bonifiche 2022-2027.

Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell'avviso di approvazione. Si riportano le azioni previste per l'impianto in esame.

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 8: Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale

⁵ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/piano-rifiuti/nuovo-piano-rifiuti-2022-2027/prrb-22-27> sito visitato il 18.09.2023.

- di prevenzione;
- b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
- d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
- e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
- g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
- h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
- i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
- k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
- l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:
- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.
3. il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.
4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025.
5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

Articolo 9

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, il Piano fissa nel Programma di prevenzione di cui al capitolo 15 della Relazione generale le misure di prevenzione, nel rispetto del Programma nazionale di prevenzione di rifiuti.
2. Il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015.
3. In attuazione degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti del Piano, i Comuni comunicano al Settore regionale competente entro il 30 giugno di ogni anno, un report:
- a) sull'attività di controllo effettuata in attuazione degli articoli 232-bis, 232-ter e 255 del D.lgs. 152/2006;
- b) sulle campagne di informazione attuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.02.2017 "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni".

Articolo 10

Strategia dei rifiuti alimentari

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di Prevenzione di cui all'articolo 9 prevede le misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti alimentari articolate in base ai settori della produzione primaria, della trasformazione e fabbricazione, della distribuzione commerciale, della ristorazione e del consumo domestico.
2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della produzione degli scarti alimentari. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al

raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.

3. Le misure di cui al comma 1, potranno essere realizzate anche tramite convenzioni o accordi con le categorie economiche o associazioni di produttori del settore agroalimentare e/o della distribuzione.

Articolo 11

Strategia sui rifiuti plastici

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di cui all'articolo 9 prevede misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici con particolare riferimento alle plastiche monouso e agli imballaggi di plastica. La Giunta regionale, previa informativa alla competente commissione assembleare, può prevedere ulteriori misure in coerenza con la strategia del Piano a seguito del percorso di condivisione della Cabina di regia Plastic FreER.

2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.

3. In attuazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti plastici, il Coordinamento permanente sottoprodotti esamina con priorità, le filiere produttive relative ai prodotti plastici.

4. I gestori, d'intesa con gli Enti Locali interessati, devono prevedere specifiche attività di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 bis della Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

L'azienda produce rifiuti dall'attività di lavorazione, tuttavia nell'impianto non si svolge attività di gestione di rifiuti.

L'azienda manda a recupero la stragrande maggioranza dei rifiuti che produce; nel 2022 il 98,7% dei rifiuti prodotti era non pericoloso e il 98,2% del totale dei rifiuti prodotti è stato inviato a recupero. L'impianto è già conforme a quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell'Emilia-Romagna per il 2022-2027.

Per la gestione dei rifiuti da cantiere prodotti per la realizzazione del progetto si rimanda al paragrafo 3.6.3. del Quadro Progettuale.

B.1.5. Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (PAI-PGRA)⁶

La Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è stata adottata con delibera C.I. n. 3/1 del 07.11.2016 e approvato per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05.12.2016.

⁶ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacini-romagnoli/variante-pai-pgra> - Sito consultato il 07.11.2023.



Figura B-4: Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità Bacini Regionali Romagnoli – Variante di coordinamento tra Piano Gestione Rischio Alluvioni e Piani Stralcio di bacino – Tavola 255E

L'area non ricade nelle aree di rischio del Piano Stralcio dell'autorità Bacini Regionali Romagnoli.

B.2. Pianificazione Provinciale

B.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena (PTCP)⁷

Il PTCP della Provincia di Forlì-Cesena è stato adottato con Delibera C.P. n.53971/127 del 14/07/2005 e approvato con Delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006.

La variante integrativa al piano provinciale è stata approvata con delibera C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010.

La Variante specifica ai sensi dell'art. 27bis è stata approvata con deliberazione C.P. prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015.

La variante cartografica "Carta forestale e dell'uso dei suoli" è stata approvata con delibera del Consiglio dell'Unione n. 15 del 14/05/2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame.




Figura B-5: PTCP tavola 1 – unità di paesaggio

L'area è classificata come "unità di paesaggio n. 6a della pianura agricola pianificata" e "D produttivo esistente".

⁷ Fonte: <https://www.provincia.fc.it/it/page/pianificazione-ptcp> - Siti consultati il giorno 07.11.2023.



Figura B-6: PTCP tavola 2 – Zonizzazione paesistica

L'area di progetto è classificata come:

- Area di concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti (art. 21A-b2 delle NTA);
- Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 21b delle NTA);
- Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 28-zona A delle NTA);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali (art. 28 – zona B delle NTA).

Art. 21A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

5. Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo" le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere

pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

Ai fini della applicazione della presente norma, nel caso delle individuazioni puntuali delle aree di cui alla lettera "b2" si intende ad esse associata una fascia di rispetto e di tutela di 50 metri di raggio, avente lo stesso valore normativo.

Art. 21B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

3. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi, ancorché indicate nelle tavole del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente secondo comma:

- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
- b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;
- c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati.

Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

4. Nel rispetto della legislazione vigente, nella zona A di cui al precedente secondo comma sono vietati:

- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se si tratta di deposito temporaneo);
- pozzi neri di tipo assorbente;
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dal D.lgs. 17.08.99, n. 334);
- le attività di cui al successivo art. 49.

5. Nella zona A di cui al precedente secondo comma valgono inoltre le seguenti direttive:

- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. 36/95);
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica.

6. In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati:

- a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n.152/99. b) Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della sub-irrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003; c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori; d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia; f) la realizzazione di

opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:

- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Il progetto riguarda la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E.

Lo stabilimento si trova in Area di concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti. A tale proposito, l'azienda ha già provveduto ad informare la soprintendenza archeologica, che tramite parere del 02/10/2023 ha fornito le modalità con cui saranno effettuati i controlli in fase di scavo.

Lo stabilimento ricade nelle aree di territorio urbanizzato e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21B; si precisa comunque che il progetto non prevede alcun tipo di modifica alla viabilità esistente o ai canali di scolo/irrigui.

La realizzazione del progetto non prevede l'attivazione di nuovi punti di scarico, né in fognatura né in corpo idrico superficiale; la realizzazione dell'impianto di depurazione consentirà un considerevole miglioramento della qualità dei reflui scaricati, conformemente al principio di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.




Figura B-7: PTCP tavola 3 – Carta forestale e dell'uso dei suoli

La tavola 3 – carta forestale dell'uso dei suoli non comporta vincoli o prescrizioni per l'area in esame.



Figura B-8: PTCP tavola 4 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale

L'area in esame è classificata come area di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 28 zona A) e come area caratterizzata da ricchezza di falde idriche (art. 28 zona B).
Si veda quanto sopra riportato per la tavola 2 – zonizzazione paesistica.






Figura B-9: PTCP tavola 5 – Schema di assetto territoriale

L'area è classificata come ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 74 NTA) e come ambito agricolo periurbano (art. 75 NTA). Inoltre, la zona è soggetta a limite di insediamento di strutture zootecniche (art. 79 NTA).

Art. 74 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola

3. Nell'ambito ad elevata vocazione produttiva agricola la pianificazione territoriale e urbanistica si uniforma ai seguenti indirizzi:

- favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria, il mantenimento dell'unità aziendale e l'ottimizzazione del suo dimensionamento;
- favorire l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di interventi appropriati e dimensionati rispetto agli ordinamenti tecnici produttivi delle aziende con riferimento alle principali tipologie aziendali;
- incentivare l'uso di risorsa idrica sostenibile, in particolare quella idrica del CER con conseguente riduzione dell'uso di acque di falda, promuovendo, al contempo, l'adozione di metodi di irrigazione a basso consumo;
- negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali favorire tecnologie a minor dispendio energetico, incentivare altresì l'adozione di forme di gestione ambientale adeguate alle tipologie e alle dimensioni delle produzioni;
- favorire, nei territori collinari facenti parte dell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola, la massima integrazione tra produzioni agricole di pregio e sviluppo di attività di trasformazione, commercializzazione dei prodotti, valorizzazione ricettiva dei territori e delle strutture aziendali;
- favorire il concorso dell'aziende agricole alla ricostituzione della rete ecologica e alla rinaturazione dei territori di pianura secondo gli orientamenti definiti dal presente piano. A tale scopo la pianificazione comunale può definire, anche sulla base di specifici progetti di miglioramento ambientale paesaggistico ed ecologico del proprio territorio, le prestazioni da incentivare e/o richiedere contestualmente alla realizzazione degli interventi, anche sotto forma di parametri ecologici;
- incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l'uso agricolo dei suoli ad altre zone appropriate del territorio appositamente individuate dal P.S.C.

Art. 75 - Ambiti agricoli periurbani

4. Negli ambiti agricoli periurbani la pianificazione comunale si uniforma ai seguenti indirizzi:

- il recupero a fini ambientali e compensativi degli effetti negativi causati dal sistema insediativo urbano ed infrastrutturale di rango provinciale è da attuarsi prioritariamente nelle zone di ricarica degli acquiferi;
- deve essere favorito nelle aziende agricole l'insediamento di attività particolari ad elevata redditività, integrabili alle funzioni urbane, quali, ad esempio, le attività orto-floro-vivaistiche;

- si deve incentivare la dismissione o il trasferimento di attività agricole o extragricole incompatibili con gli obiettivi di cui al precedente comma 1;
- deve essere favorita la riconnessione del sistema del verde urbano e periurbano attraverso la discontinuità dei tessuti insediativi residuali e degli spazi di frangia urbana, per il miglioramento della qualità climatica, atmosferica, acustica ed ecologica del sistema insediativo; in tali spazi sono ammesse funzioni agricole a forte valenza ambientale e fruitiva;
- va favorito il recupero del patrimonio edilizio sparso (sia agricolo che extragricolo), per il soddisfacimento di attività integrative e ricreative, funzioni collettive, funzioni integrative dei servizi urbani e territoriali, pubbliche o private;
- si deve promuovere l'eliminazione delle strutture incongrue attraverso i processi delocalizzativi, con parziale recupero delle volumetrie dimesse, all'interno degli ambiti urbanizzabili

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali. La modifica non è in contrasto con le norme vigenti; queste non forniscono nessun vincolo o prescrizione per la tavola in esame.




Figura B-10: PTCP tavola 5a – zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

L'area è classificata come ammissibile.

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali. La modifica non prevede la realizzazione di impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti, né modifica la programmazione in merito alla localizzazione delle zone idonee alla realizzazione dei suddetti impianti.




Figura B-11: PTCP tavola 5b – Carta dei vincoli

Non sono previsti vincoli per l'area in esame.

B.3. Pianificazione Comunale – Comune di Cesena

B.3.1. Piano Urbanistico Generale (PUG)⁸

Il PUG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 21/12/2017 n. 24, è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

Il Piano, approvato nel Consiglio Comunale del 16 febbraio 2023 è in vigore dal 15 marzo 2023 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame.




Figura B-12: Ap – Aree soggette a rilascio di autorizzazione paesaggistica

Lo stabilimento in esame rientra nelle Aree escluse dalla tutela di cui alla lett. a) e b) comma 2 dell'art. 142 del D. lgs 42/2004 e, pertanto, non è necessario il rilascio di autorizzazione paesaggistica.

⁸Fonte: <https://www.comune.cesena.fc.it/urbanistica/pug> – Sito consultato il 07.11.2023.




Figura B-13: V1 – Tutela e valorizzazione paesistica

L'area è classificata come Ambito di Pianura e come Zone di tutela della struttura centuriata (art. 21Ba delle NTA del PTCP); la strada di accesso allo stabilimento è classificata come Viabilità storica (art. 24A delle NTA del PTCP).

Lo stabilimento ricade nelle aree di territorio urbanizzato e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21B; si precisa comunque che il progetto non prevede alcun tipo di modifica alla viabilità esistente o ai canali di scolo/irrigui.




Figura B-14: V2 – Carta forestale

L'area è classificata come territorio urbano.




Figura B-15: V3 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale

L'area è classificata come Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche.

La realizzazione del progetto non prevede l'attivazione di nuovi punti di scarico, né in fognatura né in corpo idrico superficiale; La realizzazione del progetto consentirà di migliorare considerevolmente la qualità dei reflui scaricati in fognatura, riducendo così notevolmente il rischio di compromettere lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali; un ulteriore contributo all'obiettivo di tutela delle acque è dato dalla corrispondente riduzione del carico inquinante in ingresso al depuratore comunale di Cesena, tale aumento di capacità depurativa consentirà l'allacciamento di nuovi insediamenti produttivi e/o residenziali senza la necessità di investimenti per l'incremento di potenzialità del depuratore stesso. La modifica è migliorativa per la tutela dei corpi idrici superficiali e/o sotterranei.




Figura B-16: V4 – Rischio idrogeologico (PAI – PGRA)

L'area in esame non è classificata come a rischio idrogeologico




Figura B-17: V5 – potenzialità archeologica

L'area è classificata come Zone di particolare interesse archeologico (art. 2.2 delle NTA del PUG) b 2 - Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti previsti dall'art.

21A b2 PTCP.

Art. 2.2 - Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio e della città: individuazione aree e interventi sottoposti a tutela archeologica

8. In recepimento dell'art. 21 del PTPR e dell'art. 21A del PTCP, nella Tavola V5 "Potenzialità archeologica" sono individuate, con apposita campitura e grafia, le seguenti categorie di "Zone di particolare interesse archeologico":

a "Complessi archeologici" cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture (i resti di epoca romana, bizantina e medievale in loc. Garampo e i resti della Centuriazione romana in loc. Bagnile dichiarati di importante interesse archeologico con appositi provvedimenti rispettivamente del 1996 e del 1985 dell'allora Ministero per i Beni culturali e Ambientali).

b1 "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica.

b2 "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di rispetto e integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico. È una categoria di tutela attribuita ad elementi di interesse archeologico il cui deposito si conserva in parte o in tutto in situ ma che non è sempre perimetrato. Nel caso di individuazioni puntuali di tali aree "b2", si intende ad esse associata una fascia di rispetto e di tutela di 50 metri di raggio, avente lo stesso valore normativo.

10. Le aree di cui alla lettera b2 sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate.

11. La Soprintendenza può richiedere indagini archeologiche preliminari per interventi la cui potenzialità archeologica, per particolari condizioni locali o per dati conoscitivi emersi successivamente alla data di adozione del PUG, sia motivatamente da ritenere più consistente rispetto a quanto deducibile dalle ricerche finora note.

12. Il procedimento da seguire ai fini dell'applicazione del controllo archeologico preventivo si attua secondo le modalità indicate nel RE.

13. Su tutto il territorio sono comunque vigenti le disposizioni relative agli "interventi vietati" di cui all'art. 20 del D.lgs. 42/2004 e alle "scoperte fortuite" di cui all'art. 90 dello stesso Codice dei Beni culturali e del paesaggio; inoltre per i lavori pubblici si applicano le disposizioni in materia di archeologia preventiva di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016.

L'area è classificata come Zone di particolare interesse archeologico. A tale proposito, l'azienda ha già provveduto ad informare la soprintendenza archeologica, che tramite parere del 02/10/2023 ha fornito le modalità con cui saranno effettuati i controlli in fase di scavo.




Figura B-18: M1 – rischio sismico, aree suscettibili di effetti locali

L'area è classificata come 5 – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con presenza di ghiaie sepolte.

La presente istanza di PAUR è corredata con la documentazione per la richiesta di autorizzazione sismica.





CITTÀ STORICA

- centro storico e nuclei storici minori (4.5 e 4.6)
- Edifici tutela monumentale (DLgs 42/2004) in ambito urbano
- Edifici di valore storico testimoniale in ambito urbano (4.8.6)

CITTÀ DA QUALIFICARE

- Tessuti urbani a prevalente funzione abitativa (4.8)
- città giardino (4.8.1)
- (4.8.1.5)

Tessuti produttivi / commerciali (4.9)

- tessuti identitari pianificati (4.8.2)
- tessuti bassa densità (4.8.3)
- tessuti media densità (4.8.4)
- tessuti alta densità (4.8.5)

CITTÀ DA RIGENERARE

- tessuti produttivi (4.9.1)
- tessuti produttivi-commerciali (4.9.2)
- tessuti commerciali (4.9.3)
- tessuti specializzati di servizio (4.10)
- Asili Commerciali (4.11)
- tessuti diemersi degradati (4.13.1)

CITTÀ DA RIPIANIFICARE

- tessuti da riurbanizzare (4.13.2)
- tessuti incompiuti (4.13.3)
- tessuti da integrare (4.13.4)
- Arece con piani/progetti in corso di attuazione (art. 4.14)
- Pius convenzionali nella fase transitoria (art. 4.14)

CITTÀ PUBBLICA

- dotazioni territoriali pubbliche (5.3) e private (5.3.5.8)

Scuole pubbliche

- Asili nido
- Scuole Materne
- Scuole Elementari

Strutture sanitarie e socio-assistenziali

- Ospedale
- Attrezzature Socio-sanitarie
- Attrezzature Assistenziali

Impianti tecnologici

- Attrezzature tecnologiche
- Impianti e attrezzature per riciclo rifiuti

Servizi privati

- Servizi privati socio-assistenziali
- Servizi privati ricreativi-culturali
- Servizi privati sportivi

Strutture per attività culturali

- Servizi culturali (teatri, musei, ecc.)
- Strutture ricreative

Strutture ed elementi di valorizzazione del paesaggio

- Edificio tutela monumentale (DLgs 42/2004) nel territorio rurale
- Edificio di valore storico-testimoniale in ambito rurale (5.8)

Elementi di qualificazione paesaggistica

- Perimetro Circonferenza
- Ex discarica da riqualificare

Infrastrutture verdi e blu

- Canale Emiliano Romagnolo
- Idrografia principale
- Fossi e scoli della centuriazione
- Impianti e reti distribuzione CER

Perimetrazioni

- Confine comunale
- Confine quartiere
- Territorio urbanizzato
- Arece protezione civile (2.6)

PAESAGGIO E AMBIENTE

- di Collina (5.2.3)
- P.A.E. (5.2.4)
- Siti da bonificare (2.4)
- Aziende RIR e aree di danno (2.7)
- Arece persone dal fuoco (2.5)

Suole private

- Materno
- Nidi

Spazi attrezzati per il gioco e le attività sportive

- Parchi attrezzati
- Attrezzature Sportive

Luoghi per il culto

- Attrezzature religiose
- Cimiteri

Strutture pubbliche

- Parcheggi pubblici
- Parcheggi pubblici in struttura

Scuole Medio

- Scuole Superiori
- Università

Scuole private

- Materno
- Nidi

PAESAGGIO E AMBIENTE

- Boschi Urbani
- Verde pubblico
- Territorio rurale (5.1)
- Parurbano (5.2.1)
- di Pianura (5.2.2)

Figura B-20: T1.2 – trasformabilità centro

L'area è classificata come Tessuti produttivi (art. 4.9.1 delle NTA) e come siti da bonificare (art. 2.4 delle NTA)

1. per gli edifici a prevalente funzione c produttiva: - interventi di ristrutturazione edilizia f e di nuova costruzione g con: - H (altezza dell'edificio) \leq m 14,50 o quella dell'edificio esistente (se superiore)
2. per gli edifici a prevalente funzione d direzionale privata: - interventi di ristrutturazione edilizia f conservativa con: - H (altezza dell'edificio) \leq m 10,00 o quella dell'edificio esistente (se superiore)
3. per gli edifici a prevalente funzione e2, medie strutture di vendita: - interventi di ristrutturazione edilizia f

conservativa con: H (altezza dell'edificio) \leq quella dell'edificio esistente

4. per gli edifici a prevalente funzione c4 attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi: \leq interventi di ristrutturazione edilizia f, e nuova costruzione g con: H (altezza dell'edificio) \leq m 10,00 o quella dell'edificio esistente (se superiore)

5. per gli edifici a prevalente funzione a abitativa: \leq interventi di ristrutturazione edilizia f con: H (altezza dell'edificio) \leq quella dell'edificio esistente.

6. nei lotti liberi interventi di nuova costruzione g per le funzioni a4, b, c, e5, e6: H (altezza dell'edificio) \leq m 10,00

7. per gli edifici a prevalente funzione e7 logistica: \leq interventi di ristrutturazione edilizia f e di nuova costruzione g con: H (altezza dell'edificio) \leq m 14,50 o quella dell'edificio esistente (se superiore)

5. Gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione di immobili produttivi esistenti, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e quelli di sostituzione urbana dovranno intervenire migliorando le dotazioni e le prestazioni attuali dell'area, definendo un programma ambientale in termini di miglioramento e riqualificazione progressiva, con l'obiettivo di assicurare gradualmente le caratteristiche e le performance ambientali dell'area agli standard di qualità richiesti per le aree ecologicamente attrezzate. Gli interventi sopra indicati sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato o ad Accordo operativo in base alle complessità degli interventi medesimi considerando le problematiche da risolvere rispetto alle reti infrastrutturali, il frazionamento proprietario, particolari criticità ambientali, la dimensione dell'intervento. La revisione della disciplina degli oneri di costruzione terrà conto della possibilità di riconoscere una

riduzione delle quote degli oneri di urbanizzazione in funzione delle caratteristiche dell'intervento.

ART. 2.4 SITI DA BONIFICARE


Le aree individuate con apposita simbologia nelle tavole della Trasformazione quali siti da bonificare secondo specifiche disposizioni, sono vincolate ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152.

La tavola non fornisce prescrizioni per il progetto in esame.

La dicitura di "sito da bonificare" riguarda una procedura ex art. 245 D.lgs. 152/06 già conclusasi con La Cesenate Conserve Alimentari non responsabile della potenziale contaminazione (Pratica Arpae n. 2020/14232 conclusa il 16/07/2020).

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE DEL COMUNE DI CESENA (ZAC)⁹

Il Comune di Cesena ha approvato la sua classificazione acustica con deliberazione di C.C. n. 99 del 23 aprile 2009. L'ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n.70 del 14 Novembre 2013. Si riporta la tavola come attualmente in vigore.



STATO DI FATTO

	Classe I - Aree particolarmente protette
	Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
	Classe III - Aree di tipo misto
	Classe IV - Aree di intensa attività umana
	Classe V - Aree prevalentemente produttive
	Classe VI - Aree esclusivamente produttive
	Aree di Trasformazione e Accordi di programma convenzionati

STATO DI PROGETTO

	Classe I - Aree particolarmente protette
	Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
	Classe III - Aree di tipo misto
	Classe IV - Aree di intensa attività umana
	Classe V - Aree prevalentemente produttive
	Classe VI - Aree esclusivamente produttive
	Aree di Trasformazione e Accordi di programma convenzionati
	nuove strade di progetto

L'area ricade in classe V come aree prevalentemente produttive

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

⁹ Fonte: <http://www.comune.cesena.fc.it/pianodiclassificazioneacustica> - Sito consultato il giorno 07.11.2023.

- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
- Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno);
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

Tabella C (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

B.4. Aree protette¹⁰




Figura B-21: Aree protette della regione Emilia-Romagna

L'area di impianto si trova all'esterno delle aree naturalistiche SIC o ZPS; il sito protetto più vicino si trova a circa 9,5 km in direzione Sud, denominato "Rio Mattero e Rio Cuneo" – ZSC IT4080014.

Data la distanza dall'impianto e considerando la tipologia di opere previste dal progetto, si può affermare con ragionevole grado di certezza che la modifica non potrà avere alcuna incidenza sull'area protetta.

B.5. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione

Dall'esame delle norme urbanistiche vigenti non sono emerse criticità in merito alla realizzazione del progetto in esame. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone industriale ad uso magazzino e la realizzazione di un impianto di depurazione dei reflui industriali di potenzialità pari a 180.000 A.E. risultano pienamente conformi alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale.

¹⁰ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti> - Sito consultato il giorno 07.11.23.

C. NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

C.1. Valutazione di Impatto Ambientale

Si riportano di seguito le norme emanate a **LIVELLO NAZIONALE** per la V.I.A.:

- **D.P.C.M. del 27/12/1988** – Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Seconda titolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc)".

- **D.Lgs n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha sostanzialmente riscritto la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

- **D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010** – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc".

Il D.Lgs. 152/2006 e le successive modifiche/integrazioni hanno ridefinito il quadro normativo per l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti e le modalità di svolgimento delle relative procedure, abrogando la previgente normativa, tra cui:

- **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988** – Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

- **D.P.C.M. del 03/09/1999** – Atto di indirizzo e coordinamento che modifica il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

- **D.P.C.M. del 01/09/2000** – Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda la **NORMATIVA REGIONALE**, i riferimenti per la V.I.A. sono:

- **L.R. n. 9 del 18/05/1999** – Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **L.R. n. 35 del 16/11/2000** – Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **D.G.R. n. 1238 del 15/07/2002** – Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione L.R. n.9/99, disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA e per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99).

- **Circolare prot. n.49760 del 27/02/2009** – Indicazioni in merito all'attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08 entro il 13 febbraio 2009.

- **D.G.R. n. 987 del 12/07/2010** – Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (Screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L.R. n. 9 del 1999;

- **L.R. n. 3 del 20/04/2012** - Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

- **L.R. n. 15 del 30/07/2013** - Semplificazione della disciplina edilizia.

• **Circolare Regionale Emilia Romagna** – Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 53 (modifiche all'Art. 4 della L.R. n. 9 del 1999) e 54 (modifiche all'Art. 4-ter della L.R. n. 9 del 1999) della Legge Regionale 30 Luglio 2013 n. 15.

C.2. Rifiuti

I riferimenti normativi in materia di gestione dei rifiuti sono rappresentati da:

• **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I, "Gestione dei rifiuti", della Parte Quarta titolata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

• **D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

• **D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010** – Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

• **Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915** – "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 10/09/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

• **D.Lgs. n. 99 del 27/01/92** "Utilizzo e spandimento in agricoltura di fanghi biologici";

• **Legge Ordinaria del Parlamento n. 70 del 25/01/1994** – "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

• **D.Lgs. n. 389 del 08/11/1997** – "Modificazioni ed integrazioni al D.Lgs n. 22 del 05/02/1997, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio";

• **D.Ministero Ambiente del 05/02/1998** – "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs 5/02/1997, n. 22";

• **D.M. n. 141 del 11/03/1998** – "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica";

• **D.M. n. 145 del 01/04/1998** – "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 1, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997";

• **D.M. n. 148 del 01/04/1998** – "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997";

• **Prog. E.R. n. 1200 del 23/04/1998** – "Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul D.Lgs 05/02/1997, n. 22 in materia di rifiuti" approvato dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23/04/1998";

• **D.Ministero Ambiente n. 372 del 04/08/1998** – "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti";

• **Circolare dei MM dell'Ambiente e dell'Industria n. GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998** – "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1/04/1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1/04/1998, n. 148";

• **Legge n. 426 del 09/12/1998** – "Nuovi interventi in campo ambientale";

• **D.P.C.M. del 31/03/1999** – "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999";

• **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28/06/1999** – "Circolare recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto";

• **Direttiva 9 Aprile 2002** – "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

- **D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003** – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003** – “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- **D.M. n. 167 del 03/06/2004** – “Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti»”;
- **Comunicato regionale del 15/03/2005** “Disposizioni regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.M. del 03/08/2005** – “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- **D.G.R. n. 1801 del 07/11/2005** – “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** - Norme in materia ambientale;
- **D.M. n. 186 del 05/04/2006** - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

C.3. Suolo e sottosuolo

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** – Norme in materia ambientale;
 - **D.M. del 14/01/2008** – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
 - **L.R. n. 19 del 30/10/2008** - Norme per la riduzione del rischio sismico;
 - **L.R. n. 23 del 30/11/2009** - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
- Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico).

C.4. Scarichi idrici

- **L.R. n. 7 del 29/01/1983** - "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 651 del 01/03/2000** – "Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11/05/1999 n. 152";
- **D.Lgs. n. 258 del 18/08/2000** – "Disposizioni correttive del D.Lgs n. 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, delle Legge n. 128/9";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003** – "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 152/99 come modificato dal D.Lgs n. 258 del 18/08/02 recante disposizioni in materia di tutela delle acque da inquinamento";
- **D.G.R. n. 2230 del 10/11/2003** – "Integrazione e rettifiche alla deliberazione 9/6/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento";
- **D.C.R. n. 633 del 22/12/2004** – "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";
- **D.G.R. n. 286 del 14/02/2005** – "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- **Reg. R. n. 4 del 29/12/2005** – "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte terza** - Norme in materia ambientale;

C.5. Inquinamento acustico

- **Legge n. 447 del 26/10/1995** – "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- **D.P.C.M. del 01/03/1991** – "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- **D.P.C.M. del 14/11/97** – "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- **L.R. n. 15 del 09/05/01** – "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.G.R. n. 2053/01** – "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio";
- **D.G.R. n. 673/04** – "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.C.C. n. 73 del 14/04/2009** – "Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale".